

STATUTO

ACLI POINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA SALVATORE DE
RENZI 28

Numero REA: AV - 161652

Codice fiscale: 02487100642

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

I componenti dichiarano che dette quote saranno versate nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti approva detta modifica e pertanto l'art. 15 dello statuto assume la seguente formulazione:

Art. 15 Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di EURO 4.000,00 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva ordinaria,
- c) da ogni altro fondo, o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- d) dalle eventuali quote di partecipazione che verranno sottoscritte dai soci Sovventori.

Il componente mi consegna lo statuto con le modifiche sopra indicate che io Notaio senza darne lettura allego al presente atto sotto la lettera "A"

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie essendo le ore diciassette e minuti quaranta

Richiesto io Notaio ho formato il presente verbale, da me letto al componente che lo approva.

Scritto parte da me e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia occupa pagine cinque e quanto della presente di due fogli.

FIRMATI: SANTANIELLO TEODORO e NOTAIO MASSIMO des LOGES.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REPERTORIO N. 150185/18382

STATUTO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA "ACLI POINT Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente"

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi

Art.1

E' costituita la Cooperativa di Solidarietà Sociale "ACLI POINT Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente", Detta cooperativa ispira la sua azione ai principi di solidarietà propri dell'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI).

Art.2

La Cooperativa ha sede legale in Avellino.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo di amministrazione.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Scopo ed oggetto.

Art. 3

La Cooperativa ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8

novembre 1991, n°381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone svantaggiate e in situazione di disagio: anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, di qualunque età e di qualsiasi tipo.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati:

- attività di assistenza psicologica, sociale, riabilitativa, fisioterapia;
- servizi di sostegno e consulenza alle famiglie;
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali ed altre strutture di accoglienza e socializzazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- Iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione, progettazione, consulenza, coordinamento, rendicontazione, inerenti a progetti e corsi di formazione professionale per i propri soci e per soggetti terzi.
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- in generale, tutti i servizi rivolti alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap fisici e psichici, agli stranieri, ai soggetti svantaggiati, emarginati o a rischio di emarginazione e detenuti, in generale.

Scopo della società è, altresì, la costituzione di una organizzazione economica per lo svolgimento di tutte le attività necessarie ed opportune al perseguimento di tali finalità.

Pertanto la società potrà, ulteriormente, realizzare le seguenti attività:

a) Gestire, secondo le specifiche convenzioni e regolamentazioni, le attività de: patronato Acli, Caf Acli, Centro Turistico Acli, Facility Management.

Le suddette attività, a mero titolo di indicazione esemplificativa e non limitativa, potranno essere le seguenti:

- Gestione di servizi di assistenza fiscale e di altri servizi delegati, secondo la normativa vigente in materia;

- Elaborare dati contabili, statistici e matematici, gestire informazioni e documenti contabili, fiscali e tributari e la conseguente gestione dei supporti informatici necessari per l'elaborazione dei dati;

- Prestare assistenza nella redazione di moduli e pratiche fiscali, amministrative e legali anche mediante l'utilizzo di supporti meccanici ed informatici;

- Progettare e sviluppare azioni ed iniziative comunicazionali, pubblicitarie e di marketing;

- Svolgere intermediazioni commerciali per la fornitura di prodotti, servizi, in particolare per le strutture del sistema ACLI;

- Provvedere alla edizione, stampa e pubblicazione di libri, riviste, periodici, nonché alla documentazione di indagini, ricerche scientifiche e culturali in genere;

- La fornitura di servizi di natura amministrativa, contabile, fiscale, di consulenza, di gestione ed elaborazione dati per privati, per imprese o enti, per circoli e associazioni e comunque a favore di terzi;

- Gestione contabile per titolari di partita IVA;

- Gestire pratiche di successione e registrazione e adeguamento di contratti di locazione.

b) Istituire un Centro di Occupabilità, con tutti i servizi elencabili:

Accoglienza

Orientamento al lavoro

Mappa delle Opportunità

Consulenza specialistica

Ricerca

Sportello Help Impresa

Sportello immigrazione

Formazione, seminari, pubblicazioni settoriali

Banca del tempo

Banca dati e marketing domanda-offerta

c) Istituire una Agenzia per il Lavoro ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che svolga le seguenti attività:

Ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso

l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.

Supporto alla ricollocazione professionale: attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

d) Costituire un Centro di Formazione Permanente. In tal senso, la Cooperativa potrà promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale e di perfezionamento culturale/professionale sia per giovani in cerca di occupazione, sia per lavoratori e quadri dirigenti.

La cooperativa potrà assoggettare ad accreditamento regionale i locali aziendali.

e) Costituire un Centro per i servizi reali alle imprese a vocazione sociale. Erogando, nei limiti della normativa vigente, tutti i servizi di carattere finanziario, assicurativo, di consulenza, progettazione e sviluppo, commerciale, di internazionalizzazione che possano favorire l'avvio ed il consolidamento delle imprese sociali e marginali.

f) Costituire un Centro per la innovazione tecnologica che consenta di cercare, studiare, analizzare, rendere fruibili strumenti e metodi di innovazione tecnologica, in grado di essere implementati da individui nei propri percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro.

g) la ricerca tecnologica ed il trasferimento delle innovazioni;

h) la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico;

i) la ideazione, progettazione, elaborazione, realizzazione, partecipazione a progetti sperimentali ed innovativi;

l) la sperimentazione di innovazioni di processo, attraverso

la ricerca di nuove forme di collaborazione pubblico-privato;
m) la innovazione di prodotti che consentano nuove modalità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

La società potrà partecipare a bandi, finanziamenti, iniziative economiche e culturali coerenti con le finalità perseguite.

Potrà istituire centri di formazione permanente e per la innovazione tecnologica nonché, in presenza dei necessari requisiti, Agenzie per il Lavoro.

La attività della società può essere svolta in ogni ambito inerente la filiera sociale, economica, produttiva senza alcuna limitazione.

La cooperativa potrà inoltre chiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità, la società potrà compiere ogni atto giuridico e stipulare contratti di qualsiasi natura.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Art. 4

La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, siano in possesso dei requisiti richiesti per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, anche se non esercitano attività nei settori specifici in cui opera la società, che comunque

accettino lo statuto della stessa e che si uniformino alle deliberazioni degli organi della cooperativa prese in conformità della legge e dello statuto.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione all'attività economica della cooperativa. Possono essere ammesse come soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Art 5 bis

"I soci sovventori sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, intendendosi quindi, sul punto, la disposizione dell'art. 2526 c.c. prevalente rispetto all'art. 4, comma 2, della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2538, comma 2, 2542 e 2543 del codice civile.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto per ogni quattromila euro di capitale sociale sottoscritto, con il massimo di cinque voti".

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione in cui sia indicato:

- .cognome, nome, data e luogo di nascita domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- .l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- .ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere inferiore al limite minimo né a quello massimo stabilito dalla legge;
- .ogni altra informazione richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla ricezione della domanda.

Art. 7

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8

Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun

esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I conferimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione spedita al nuovo socio con le modalità stabilite dagli amministratori.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote.

Nell'ipotesi in cui non venga adempiuto tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione inerente l'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione ed a causa di morte.

Art. 10

Oltre i casi previsti dalla legge può recedere il socio che:

- a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

Art. 11

Oltre ai casi previsti dalla legge può, dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio che:

- a) non si attenga rigorosamente ai principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto degli assistiti, delle attività sociali e degli scopi;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) svolga attività contrastanti con gli interessi della società, la danneggi materialmente o moralmente, fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci,
- e) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12

Nel caso di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purché questi vi acconsenta o abbia i requisiti per l'ammissione e, la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 14

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni, dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di EURO 4.000,00 ciascuna;*
- b) dal fondo di riserva ordinaria,*
- c) da ogni altro fondo, o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;*
- d) dalle eventuali quote di partecipazione che verranno sottoscritte dai soci Sovventori.*

Art. 16

Il fondo di riserva ordinaria è costituito:

- a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale;
 - b) da qualunque altro importo che pervenga alla società cooperativa per atti di liberalità
- la riserva ordinaria, che è destinata a coprire le eventuali perdite, non può essere ripartita tra i soci durante l'intera vita della società cooperativa.

Art. 17

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere versato in una unica soluzione.

In ogni caso nessun socio può possedere quote della società cooperativa, il cui importo massimo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 18

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società cooperativa.

Art. 19

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci che non possono superare Euro 500, 00 per ogni quota posseduta.

Art. 21

La società può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ORGANI SOCIALI

Art. 22

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 23

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti ai suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art.24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti ai soci.

Art. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Art.26

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con raccomandata anche a mano.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Avellino o provincia.

Art.27

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci

mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Art.28

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere anche una persona non socia.

Le modalità della votazione sono stabilite dall'assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario.

Art.29

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i soci. E' munito di tutti i poteri. Il consiglio di amministrazione elegge, scegliendolo tra i propri membri, il Presidente ed il vice presidente. Può inoltre, nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, determinandone le attribuzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 2381 c.c..

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente; la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità all'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni, in nessun caso, possono essere segrete.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità

prevale il voto del presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivi, sia assente a tre sedute consecutive, è considerato decaduto.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 31

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 32

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 33

La rappresentanza legale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa secondo il proprio scopo statutario.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del presidente, il Consiglio di Amministrazione procederà all'elezione del nuovo presidente.

Art. 34

Il Collegio Sindacale, da nominarsi solo nei casi previsti dalla legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I sindaci, se nominati, saranno retribuiti secondo i minimi tariffari della categoria di appartenenza per tutta la durata della carica.

Art.35

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli

di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art.36

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt.2404 e 2405 c.c..

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.37

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 38

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti. ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

Il Collegio arbitrale composto da tre arbitri sarà nominato dal presidente del Tribunale di Avellino.

Disposizioni generali e finali

Art.39

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi maturati, sarà devoluto ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1993, n. 59

Art.40

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative di tipo A previste dal Codice Civile e delle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali.

Art. 41

Il presente statuto è vincolante per tutti i soci, che si obbligano alla sua osservanza con il fatto stesso dell'acquisizione della qualità dei soci.

FIRMATI: SANTANIELLO TEODORO e NOTAIO MASSIMO des LOGES.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN CORSO DI REGISTRAZIONE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA, PER LA PRESENTE COPIA, IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO AUTORIZZATA CON PROVV.PROT.N.97330/01 DEL 7/12/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE ENTRATE DI AVELLINO.